



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i. recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

VISTO il decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge n. 239/2004 e s.m.i. recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i., e in particolare l'art. 1, comma 1, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTO il decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i., e in particolare l'art. 1, comma 3, in base a cui l'autorizzazione unica indica, tra l'altro, il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata;

VISTO il decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., e, in particolare l'art. 1-*quater* che prevede, al comma 1, che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;

VISTO il decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., e, in particolare l'art. 1-*quater* che prevede, al comma 2, che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., e, in particolare l'art. 1-*quater* che prevede, al comma 3, che l'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il termine previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto e, al comma 5, che il termine di cui al comma 3 può essere prorogato dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta difficoltà realizzativa dello specifico progetto o per cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico n°55/04/2010 del 21 dicembre 2010 con il quale la Luminosa s.r.l. è stata autorizzata alla realizzazione dell'iniziativa in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i, nel rispetto di prescrizioni, e che la medesima costituisce opera di pubblica utilità;

VISTO, in particolare, l'art. 2 del medesimo decreto, con il quale si dispone che i lavori di realizzazione delle opere autorizzate hanno inizio entro il termine previsto dall'art. 1-*quater* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e che l'impianto deve essere messo in esercizio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, lett. a) della legge n. 51/2006 e s.m.i., entro 36 mesi a partire dalla succitata data di avvio lavori;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del medesimo decreto, con il quale si dispone che la Luminosa S.r.l. è altresì autorizzata a promuovere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza delle aree, anche provvisori, in quanto necessarie per l'insediamento dei cantieri, occorrenti alla realizzazione delle opere autorizzate e che l'eventuale emanazione del decreto di esproprio delle suddette aree, individuate dai piani particolareggiati depositati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla costituzione di servitù, deve avvenire entro 5 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il provvedimento n. 55/04/2010 è stato pubblicato sulla G.U. del 19 febbraio 2011;

VISTO il decreto direttoriale n. 55/05/2012 RT del 23 luglio 2012, con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato il decreto n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010;

VISTO il decreto direttoriale n. 55/03/2013 VL del 9 maggio 2013, con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di cui al decreto direttoriale n. 55/04/2010 dalla società Luminosa S.r.l. alla Società Luminosa Energia S.r.l.;

CONSIDERATO che il decreto direttoriale n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010 è stato oggetto di plurimi gravami in sede giurisdizionale, impugnative queste ultime che sono state definite solamente in data 22 febbraio 2019, con decreti di perenzione da parte del Consiglio di Stato;

CONSIDERATO che, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. la Luminosa Energia S.r.l. avrebbe dovuto comunicare l'avvio dei lavori dell'iniziativa autorizzata entro un anno a partire dal 22 febbraio 2019, ossia entro il 22 febbraio 2020, per non incorrere nella decadenza del titolo autorizzativo;

VISTA l'istanza della Luminosa Energia S.r.l. del 17 gennaio 2020, con cui la medesima ha chiesto al Ministero dello Sviluppo economico l'emanazione di un provvedimento con cui il medesimo "[...] decreti la validità del proprio decreto n. 55/04/2010 e proroghi di 24 mesi il termine per l'inizio lavori e per l'emanazione del decreto di esproprio (ex art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001).";

CONSIDERATO che la richiesta è motivata sulla base delle seguenti considerazioni:

- la Società non ha potuto dare inizio ai lavori per la pendenza del contenzioso giurisdizionale, definito solo in data 22 febbraio 2019;
- la pendenza dei ricorsi giurisdizionali ha altresì rappresentato fattore impeditivo alla conclusione del procedimento espropriativo ed all'emanazione dei decreti di esproprio conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità;
- il lungo decorso temporale dal rilascio del titolo autorizzativo ad oggi ha reso inevitabilmente obsoleta una parte della progettazione esecutiva dell'impianto rendendone pertanto necessario l'aggiornamento alla luce delle notevoli evoluzioni tecnologiche nel frattempo intervenute in materia di turbine a gas e del mutamento normativo in materia. Detti miglioramenti tecnologici, allo stato in fase di implementazione nella predisponenda nuova progettazione esecutiva dell'impianto, renderanno possibile un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impianto. La modifica e l'aggiornamento del *lay out* dell'impianto autorizzato potrà consentire l'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi dalla data del predetto provvedimento;

VISTO il decreto-legge n. 18/2020 e s.m.i., recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l'art. 103, comma 2, in base al quale *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. [...]"*;

CONSIDERATO pertanto, che il provvedimento della Luminosa Energia S.r.l. dovrebbe conservare la propria validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ossia fino al 29 ottobre 2020;

CONSIDERATO che le motivazioni addotte dalla Luminosa Energia S.r.l. a sostegno dell'istanza risultano tali da consentire al Ministero dello Sviluppo economico il rilascio della richiesta proroga della data di inizio lavori, con particolare riferimento alla necessità di modificare ed aggiornare il *layout* dell'impianto per l'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili nel frattempo intervenute;

VISTO il decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i., recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la successiva documentazione integrativa prodotta dalla Luminosa Energia S.r.l. in materia di autocertificazione antimafia, acquisita dal Ministero dello Sviluppo economico con prot. n. 3002 del 10 febbraio 2020;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo economico, prot. n. 3953 del 20 febbraio 2020, con cui il responsabile del procedimento, nel prendere atto che la suddetta istanza di proroga era stata presentata nei termini, nonché alla luce della successiva citata documentazione integrativa prodotta da parte della Luminosa Energia S.r.l., ha fatto comunque presente che la relativa istruttoria era ancora in corso, anche con riferimento agli adempimenti in materia di comunicazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, in data 11 febbraio 2020, il Ministero dello Sviluppo economico ha provveduto ad inserire nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) i nominativi dei soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i. e del DPCM 30 ottobre 2014, n. 193;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i., decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88, è comunque possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il termine di cui al comma 4 dell'art. 88 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i. è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 fino al 15 maggio 2020, per effetto del combinato disposto dell'art. 103, comma 1, decreto-legge n. 18/2020 e s.m.i., e dell'art. 37 del decreto-legge n. 23/2020 e s.m.i. in base al quale, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endo-procedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;

VISTA la nota della Luminosa Energia S.r.l. del 1 luglio 2020 con cui la medesima ha chiesto che il Ministero dello Sviluppo economico provveda in merito all'istanza depositata in data 17 gennaio 2020 e, per l'effetto, conceda la proroga del termine per l'inizio dei lavori e la proroga di due anni della dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'emanazione del decreto di esproprio ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, la richiesta del termine di proroga di due anni per l'emanazione del decreto di esproprio ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i. debba ritenersi impropria in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza in merito al procedimento di cui al combinato disposto del decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i. e dell'art. 1-*quater*, comma 1, decreto-legge n. 239/3003 e s.m.i., i termini per le espropriazioni, che sono collegati funzionalmente a quelli per i lavori, non possono che seguirne le sorti e subirne le eventuali condizioni;

CONSIDERATO che la previsione di cui all'art. 3 del decreto direttoriale n°55/04/2010 del 21 dicembre 2010 (in base alla quale l'eventuale emanazione del decreto di esproprio sarebbe dovuta avvenire entro 5 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del medesimo provvedimento) risulta pertanto superata ed assorbita dalle vicende contenziose che hanno investito il provvedimento autorizzativo e che, pertanto, il medesimo termine quinquennale sia iniziato a ridecorrere solamente a partire dalla data del 22 febbraio 2019, data di definizione dei predetti contenziosi;

CONSIDERATO che la scadenza del termine quinquennale per l'eventuale emanazione del decreto di esproprio debba essere individuato nella giornata del 22 febbraio 2024 e che pertanto, ad oggi, non ricorrano ancora i presupposti per la concessione della richiesta proroga di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto di poter accogliere l'istanza della Luminosa Energia S.r.l. per quanto riguarda la proroga del termine per l'inizio dei lavori (con decorrenza, tuttavia, dal 29 ottobre 2020 in virtù di quanto disposto dall'art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e s.m.i.) e di dover ridefinire il termine di scadenza per l'emanazione del decreto di esproprio al 22 febbraio 2024, nei termini di cui in premessa;

DECRETA

Art. 1

I lavori di realizzazione dell'impianto autorizzato con decreto n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010 dovranno essere avviati dalla Luminosa Energia S.r.l. entro il 29 ottobre 2022.

L'impianto deve essere messo in esercizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006 e s.m.i., entro 36 mesi dalla data di avvio dei lavori, così come già previsto dal decreto n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010.

Art. 2

L'eventuale emanazione del decreto di esproprio di cui all'art. 3 del decreto n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010 dovrà intervenire entro la data del 22 febbraio 2024.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, restano valide le disposizioni di cui al decreto n°55/04/2010 del 21 dicembre 2010.

Il presente provvedimento lascia comunque impregiudicate le competenze in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

Art. 3

Il presente decreto verrà trasmesso alla Luminosa Energia S.r.l., alle Amministrazioni interessate e verrà pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Roma, li

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Gilberto Dialuce)